

WORKSHOP

IL PUNTO SUI CONTROLLI DI CONDIZIONALITA' RELATIVI ALLA DIRETTIVA NITRATI, ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E AL PACCHETTO IGIENE

Il Sistema dei Controlli Atto B9 e Atto B11

Maurizio Piomponi – AGEA

Roma, 29 luglio 2009



Quadro normativo di riferimento in materia di Condizionalità

Reg. (CE) n.73/2009
(che abroga il Reg. (Ce) n. 1782/03)

Reg. (CE) n.1698/2005
(come modificato da Reg. (CE) n.
74/2009)

Reg. (CE) 796/04 – norme applicative

DM n. 12541 del 21 dicembre 2006
integrato da
DM n. 3286 del 18/10/2007 e DM n. 16809 del 24/11/2008

Recepimenti regionali

Circolare AGEA di Coordinamento
ACIU.2009.957 del 23 giugno 2009

AGEA quale responsabile dell'attuazione nel sistema controlli in materia di Condizionalità

DM 1787 del 5 agosto 2004

Articolo 5

(Condizionalità)

Comma 3

L'A.GE.A. è responsabile dell'attuazione del sistema dei controlli di cui ai commi 1 e 2, eseguiti dagli Organismi pagatori e garantisce, attraverso il SIAN, il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 9 del Reg. (CE) n. 796/2004.

AGEA in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli

DM 12541 del 21 dicembre 2006

Articolo 8

(Autorità competente al coordinamento dei controlli)

Comma 1.

AGEA, in qualità di autorità competente al coordinamento dei controlli, ..., stabilisce i termini e gli aspetti procedurali di attuazione del presente decreto nonché i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

Comma 2.

Gli OP possono affidare i controlli agli Enti specializzati.

Comma 3.

AGEA, a norma dell'art. 42, par. 2 Reg. (CE) 796/04, nel caso in cui gli OP decidano di fare direttamente i controlli, assicura che il livello qualitativo sia almeno pari a quello ottenibile applicando il comma 2.

Gli elementi della Condizionalità

Criteria di Gestione Obbligatoria (CGO)

indicati con il termine "Atti",

ovvero disposizioni di legge già in vigore e derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie.

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

indicate con il termine "Norme".

stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari fissati dall'Unione Europea ovvero: proteggere il suolo, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo, proteggere la struttura del suolo, assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

Requisiti minimi (RM)

previsti dall'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05 e riguardano vincoli ulteriori sull'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.

I requisiti minimi si aggiungono ai vincoli applicabili alle aziende che presentino domande di pagamento ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) nell'ambito dello Sviluppo Rurale (misure agro ambientali).

“Campi di condizionalità”

Criteria Obbligatori di Gestione (GCO)

Ambiente

(Atto A1, Atto A2, Atto A3, Atto A5);

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

(Atto A6, Atto A7, Atto A8, **Atto B9**, Atto B10, **Atto B11**, Atto B12, Atto B13, Atto B14, Atto B15);

Igiene e benessere degli animali

(Atto C16, Atto C17, Atto C18)

Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

(Norma 1.1, Norma 2.1, Norma 2.2, Norma 3.1, Norma 4.1, Norma 4.2, Norma 4.3, Norma 4.4)

Requisiti minimi (RM)

previsti dall'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05 e riguardano vincoli ulteriori sull'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci.

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

Atto B9 e Atto B11

Prodotti fitosanitari

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – art. 3

Sicurezza alimentare


Atto B11 - Reg. (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20

Requisiti minimi (RM)

previsti **dall'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05** e riguardano vincoli ulteriori sull'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci, applicabili alle aziende che presentino domande di pagamento ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) nell'ambito dello Sviluppo Rurale (misure agro ambientali).

Prodotti fitosanitari

Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – art. 3




Per tutte le aziende che utilizzano prodotti fitosanitari

Prodotti fitosanitari – elementi di verifica Atto B9

Azienda che utilizza
prodotti fitosanitari

Elementi verifica




- rispetto delle condizioni di utilizzo dei prodotti fitosanitari previste nell'etichetta del prodotto impiegato
 - dosi corrette,
 - utilizzo dei prodotti sulle colture ammesse e su terreni indicati,
 - rispetto dei tempi di carenza,
 - presenza dei dispositivi di protezione previsti,
- utilizzo di prodotti ammessi;
- presenza in azienda di un sito di stoccaggio dei fitofarmaci a norma (**Atto B11** e Atto A2);
- conservazione delle fatture d'acquisto dei prodotti;
- presenza e corretta tenuta del registro dei trattamenti (previsto tra gli adempimenti del B11).

Per l'utilizzo di prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN)

- disponibilità del patentino per l'acquisto e l'utilizzazione
- disponibilità dei moduli di acquisto dei prodotti fitofarmaci.

Prodotti fitosanitari – registro dei trattamenti Atto B9




- presenza del **registro dei trattamenti** aggiornato e conforme a quanto previsto dalla norma, pur facendo parte degli impegni aziendali relativi **all'Atto B11**, è condizione comunque necessaria per il corretto svolgimento dei controlli previsti.
- il registro deve contenere i seguenti dati:
 - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
 - prodotto utilizzato e quantità;
 - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
 - avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
 - registrazione delle fasi fenologiche/agronomiche principali di ogni coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Requisiti minimi (RM) - vincoli ulteriori sull'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci

Azienda agricola che utilizza prodotti fitosanitari e che per presenta domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 36, lettera a), punto iv) del Reg. (CE) 1698/05 - Sviluppo Rurale (misure agro ambientali).

Elementi di verifica



- attrezzatura per l'irrorazione:
 - buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica funzionale ed il rilascio con cadenza quinquennale di un attestato emesso da un tecnico o una struttura specializzata;
- rispetto delle prescrizioni legate alla delimitazione di aree sensibili ai fitofarmaci:
 - nel caso in cui siano state definite e delimitate dagli enti preposti aree sensibili ai fitofarmaci, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 93 del D. LGS. 152/2006 (divieti, quantità e concentrazioni, modalità e tempi di utilizzo dei fitofarmaci)

Prodotti fitosanitari – Atto B9 misure correttive e impegni di ripristino

Azioni correttive



Non sono previste
inadempienze di natura
minore

Impegni di ripristino



**Azienda
agricola**




rinnovare l'autorizzazione all'acquisto ed all'uso dei prodotti fitosanitari (patentino);
smaltire correttamente eventuali scorte di prodotti revocati o non più commerciabili (e quindi non utilizzabili) e darne dimostrazione con documentazione adeguata (ricevute centri di smaltimento autorizzati, ecc.);
ripristinare le condizioni di conformità del proprio sito di stoccaggio o realizzazione ex novo del sito mancante.

nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione (triplicata la riduzione applicata)

Sicurezza alimentare

Atto B11 - Reg. (CE) 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20



Per le aziende agricole che operano nei settori di

Produzioni
animali

- zootecniche
- di latte crudo
- di uova

Produzioni
vegetali

- di mangimi o alimenti per gli animali
- altri prodotti

Sicurezza alimentare – elementi di verifica Atto B11

azienda con attività
zootecnica

Elementi di verifica




- modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei prodotti zootecnici, tempistiche di smaltimento, ecc.);
- modalità di stoccaggio ed utilizzazione delle sostanze chimiche e dei prodotti proibiti per l'alimentazione animale;
- modalità di stoccaggio ed utilizzazione degli alimenti “medicati”;
- presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative a:
 - somministrazione agli animali (alimenti, mangimi, medicinali e trattamenti curativi);
 - analisi e controlli effettuati sugli animali o prodotti animali.

Sicurezza alimentare – elementi di verifica Atto B11

azienda che produce latte
crudo

Elementi di verifica




- rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione;
- certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
- rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare;
- manuale aziendale per la rintracciabilità del latte (per le sole aziende che producono latte fresco).

Sicurezza alimentare – elementi di verifica Atto B11

azienda agricola che
produce uova

Elementi di verifica



- rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova, come descritte;
- presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita.

Sicurezza alimentare – elementi di verifica Atto B11

azienda agricola che
produce mangimi o alimenti
per gli animali

Elementi di verifica



- registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;
- modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
- tenere una registrazione completa e aggiornata di:
 - analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
 - eventuale uso di semente OGM;
 - movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi.

Sicurezza alimentare – elementi di verifica Atto B11

azienda agricola che
produce vegetali

Elementi di verifica




- modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio delle derrate prodotte, tempistiche di utilizzazione o smaltimento, ecc.);
- presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni relative ai risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
- conservazione in azienda di un **registro dei trattamenti** effettuati nel corso della stagione di coltivazione. Per registro dei trattamenti si intende un modulo aziendale che riporti cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria.

Sicurezza alimentare – Sistema di controllo e rapporto con Servizi specializzati

Atto B11 - data la natura estremamente specializzata di alcuni elementi di verifica sono considerati i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari

Elementi di verifica



aziende con attività zootecnica

- modalità di stoccaggio ed utilizzazione degli alimenti “medicati”.
- presenza e corretto aggiornamento delle registrazioni (somministrazione agli animali di: alimenti e mangimi, medicinali, ecc., analisi e controlli effettuati sugli animali o prodotti animali)


aziende con attività zootecnica destinata alla produzione di latte crudo

- rispetto delle condizioni di salute degli animali in produzione (animali in buona salute, esenti da malattie, ecc.)
- certificazione come allevamento esente da brucellosi e tubercolosi;
- rispetto dei requisiti minimi delle strutture e degli impianti, al fine del raggiungimento dei livelli attesi di igiene e sicurezza alimentare:
- caratteristiche costruttive e posizionamento nell’azienda degli impianti e locali di mungitura, stoccaggio e refrigerazione del latte;
- protezione dagli agenti infestanti dei locali di stoccaggio del latte;
- utilizzo di strumenti, impianti e locali, facilmente lavabili e disinfettabili;
- rispetto delle condizioni di igiene nelle operazioni mungitura e trasporto del latte;

Sicurezza alimentare – Sistema di controllo e rapporto con Servizi specializzati

Atto B11 - data la natura estremamente specializzata di alcuni elementi di verifica sono considerati i soli esiti dei controlli effettuati dai Servizi Veterinari

Elementi di verifica



aziende con attività zootecnica destinata alla produzione di uova

- rispetto delle condizioni di igiene e buona conservazione delle uova, come descritte;
- presenza della documentazione relativa alla produzione in uscita.

aziende con attività agricola destinata alla produzione di mangimi o alimenti per gli animali

- registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- modalità di stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose (compresi carburanti, oli lubrificanti, batterie esauste, ecc.) che consentano di evitare ogni contaminazione (ad es. locali separati e lontani rispetto ai locali di stoccaggio dei foraggi o dei mangimi, tempistiche, ecc.);
- tenere una registrazione completa e aggiornata di: analisi e controlli effettuati sui foraggi e mangimi dagli Enti preposti o dalla stessa azienda;
- eventuale uso di semente OGM.

Sicurezza alimentare – Atto B11 misure correttive e impegni di ripristino

Azioni correttive



Non sono previste

Impegni di ripristino



**Azienda
agricola**



gli impegni sono in relazione
all'attività produttiva ed alle
infrazioni commesse

nel caso in cui sia prescritto all'azienda un impegno di ripristino e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione (triplicata la riduzione applicata)



Rete Rurale
Nazionale
2007.2013



GRAZIE PER L'ATTENZIONE